



## Avviso riguardante la qualificazione con riserva

Si comunicano le modalità con le quali le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono inoltrare domanda di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023.

In particolare, si rappresenta che:

- l'art. 9, comma 1 dell'All. II.4 al d.lgs. n. 36/2024 stabilisce che *"la qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024"*. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 4 e dell'art. 2, comma 3 dell'All. II.4 possono presentare domanda di qualificazione per *"l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate"*, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 sopra citato;
- per l'iscrizione "a regime" di cui al precedente punto, che dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2024, è necessario entrare nel servizio "Qualificazione stazioni appaltanti" (<https://www.anticorruzione.it/-/qualificazione-delle-stazioni-appaltanti-1>) per la presentazione della domanda di qualificazione ordinaria in modalità telematica;
- a decorrere dal 1° luglio 2024 la qualificazione con riserva disposta ai sensi dell'art. 63, comma 4, decadrà;
- **a decorrere da 1° gennaio 2024 è ammessa la qualificazione con riserva solo sulla base delle previsioni di cui all'art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023;**
- la qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 **ha carattere di "eccezionalità"** ed è disposta, previa valutazione istruttoria, da specifica delibera dell'ANAC, al fine di "consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliare, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta". A titolo esemplificativo, la già menzionata forma di iscrizione con riserva potrà essere disposta nei casi **enti di nuova costituzione, di fusione tra enti**, ecc.



- le stazioni appaltanti e centrali di committenza interessate alla richiesta di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 dovranno presentare specifica domanda esclusivamente mediante la compilazione del modulo presente nel sito dell'Autorità da trasmettere, unitamente alla documentazione indicata nel predetto modulo, via PEC all'indirizzo [protocollo@anticorruzione.it](mailto:protocollo@anticorruzione.it);
- soltanto in caso di esito positivo dell'istruttoria, che sarà prontamente comunicato dall'Autorità, le amministrazioni interessate dovranno accedere al "Servizio Qualificazione" e procedere alla compilazione della domanda per via telematica ai fini della pubblicazione nell'Elenco dichiarando, tramite l'apposito flag presente nell'applicativo, di "*rientrare tra i soggetti qualificati con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 del d.lgs. 36/2023 a seguito di specifica delibera dell'ANAC*";
- le domande di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13 inoltrate con modalità e procedure diverse da quelle sopra specificate non saranno prese in considerazione;
- infine, tenuto conto dei limiti stringenti e della "eccezionalità" della qualificazione con riserva ex art. 63, comma 13, si invitano tutte le amministrazioni a verificare preventivamente l'effettivo punteggio ottenuto dal sistema "Servizio Qualificazione" al fine di procedere, laddove possibile, con la qualificazione ordinaria.

20 febbraio 2024